



Comune di Este

Provincia di Padova

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 180 / 2024

OGGETTO: LIMITAZIONI ALLA VIABILITÀ VEICOLARE IN VIA A. ZANCHI E IN VIA SABINA, DAL 25.11.2024 E SINO AL TERMINE DELLE OPERE, PER INTERVENTO DI RECUPERO URBANISTICO DELL'EX PALAZZETTO DELLO SPORT – IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE “MAROSO IVO ENZO SRL” SU INCARICO DEL COMUNE DI ESTE (PD)

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Vista la comunicazione ricevuta dall'Ufficio Lavori Pubblici dell'Ente in data 21.11.2024, diretta ad informare dell'avvio dei lavori di recupero urbanistico dell'ex palazzetto dello sport situato al cv. 18 di via A. Zanchi, opere affidate come da Determinazione n. 460 del 07.06.2024 all'impresa “*Maroso Ivo Enzo Srl*”, sede a Marostica (VI) in via Marsan cv. 69.

Tenuto conto delle risultanze del sopralluogo effettuato in loco il 20.11.2024, al quale hanno partecipato i rappresentanti dei competenti uffici dell'Ente, rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e dell'impresa esecutrice dei lavori.

Considerato che l'inizio lavori è previsto in data 25.11.2024 ed il cui termine è stimato in un periodo di ca. un anno, e rilevato altresì che l'esecuzione dell'opera esige l'installazione di ponteggi esterni su marciapiede e la delimitazione di un'area cantiere su carreggiata, ove la circolazione dei veicoli deve essere gestita a transito alternato a vista e la sosta nelle aree parcheggio deve essere interdetta.

Rilevato che al cv. 9 di via A. Zanchi è attivo anche un altro cantiere che ingombra a sua volta parte della carreggiata, occupazione autorizzata con concessione di o.s.p. n° 226/2024 sino al 20.12.2024, restringimento già regolato a transito alternato a vista come da Ordinanza n° 17 del 26.01.2024.

Considerato che via A. Zanchi non ha altro sbocco se non verso via Sabina, strada questa a senso unico di marcia che si immette sempre in via A. Zanchi formando un anello e tenuto conto della forte riduzione della percorribilità stradale dovuta ai cantieri sopra individuati, si ravvisa l'esigenza di limitare la circolazione in dette vie ai soli residenti, fornitori e dipendenti delle attività artigianali e commerciali ivi presenti.

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n° 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della Dirigenza.

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

Visti gli artt. 5 c[^] 3, 6, 7, 20, 21 e 159 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e le collegate disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16.12.1992 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”.

Visto il “*Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo*” del 10.07.2002 (G.U. n. 226 del 26.09.2002).

Per le motivazioni indicate e fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

ORDINA

in via A. Zanchi, dalle ore 07:00 del 25.11.2024 e sino al completamento delle opere, le seguenti limitazioni alla viabilità ordinaria:

- limitazione alla circolazione veicolare con installazione all'incrocio con via Garibaldi di segnaletica di divieto di transito, ad eccezione di residenti, frontisti, fornitori e dipendenti delle attività artigianali e commerciali di via A. Zanchi, piazzale G. Franchini, largo Tiepolo e via Sabina;

- divieto di sosta permanente con rimozione nell'area parcheggio compresa dal cv. 11 al cv. 19, eliminazione dei due stalli di sosta limitata nel tempo al cv. 17 e mantenimento al cv. 19 di un singolo spazio riservato alla sosta di veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 C.d.S.;
- divieto di sosta permanente con rimozione lato civici pari;
- riduzione del limite massimo di velocità da 50 km/h a 30 km/h;
- restringimento della carreggiata in corrispondenza dell'ex palazzetto dello sport, con installazione in loco di idonea segnaletica diretta a gestire la circolazione veicolare a transito alternato a vista;
- realizzazione di un attraversamento pedonale temporaneo al cv. 13, destinato a collegare i due marciapiedi opposti interrotti dai cantieri.

PRESCRIVE

1. che la segnaletica necessaria sia installata, mantenuta efficiente e rimossa al termine dei lavori, a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, in osservanza a quanto disposto dall'art. 21 del D. Lgs. 285/92 e dei collegati artt. 30 e seguenti del D.P.R. n. 495/92, nonché in conformità agli schemi e alle tavole del *"Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo"* (Decreto MIT del 10.07.2002);
2. che l'area cantiere, le zone di movimentazione carichi ed utilizzo di macchinari/attrezzature, siano opportunamente delimitate da idonee barriere ed indicate mediante apposita segnaletica anche di tipo luminoso, secondo gli art. 36 e 79 del D.P.R. n. 495/92 e che sia mascherata la segnaletica verticale permanente esistente se in contrasto con quanto previsto dal presente provvedimento;
3. che ex art 6 c⁴ lett. f del D. Lgs. 285/92, i segnali di divieto di sosta con rimozione siano posizionati almeno con 48 ore di anticipo rispetto all'inizio dell'occupazione o degli interventi;
4. che sia installata, a norma dell'art. 40 del D.P.R. n. 495/92, apposita segnaletica di pericolo e che sia adottato ogni altro accorgimento necessario a tutelare l'incolumità dei pedoni e degli altri c.d. utenti deboli della strada;
5. che sia data informazione ai residenti e alle attività commerciali coinvolte dalle limitazioni/variazioni apportate alla viabilità,;
6. sia esposto in modo visibile un recapito telefonico del responsabile di cantiere reperibile h. 24 in caso di necessità, e predisposto adeguato servizio di vigilanza da svolgersi nei periodi di inattività del cantiere e nei giorni festivi, allo scopo di verificare il permanere delle condizioni efficienza della segnaletica e di sicurezza dell'area di cantiere;
 7. di consentire ai veicoli dell'impresa esecutrice dei lavori o ad essa collegata, la circolazione nelle strade di accesso utili a raggiungere il cantiere, in deroga ai divieti di transito vigenti per i veicoli non adibiti a trasporto persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t e a 5 t: si evidenzia che nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 - dalle ore 07.30 alle ore 08.30 - dalle ore 12.00 alle ore 13.30, non viene ammessa nessuna deroga alle limitazioni vigenti;
 8. sia garantito in ogni caso il passaggio dei mezzi di soccorso e l'adozione di tutte le precauzioni atte ad evitare ogni e qualsiasi incidente.

La parte richiedente/impresa esecutrice dei lavori:

- a) sono responsabili per qualsiasi evento che procuri danni a terzi che si verifichino in conseguenza all'esecuzione dell'opera e/o dell'occupazione del suolo pubblico.
- b) sono responsabili civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di tutte le degradazioni che si verifichino sull'area dell'intervento a causa dei lavori da essi eseguiti.
- c) dovranno adottare tutte le precauzioni atte ad evitare ogni e qualsiasi incidente, con totale sollievo dell'Amministrazione Comunale concedente per eventuali danni causati a terzi.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento qualora si rendano necessari al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza; le eventuali violazioni alle disposizioni del provvedimento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992/Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c⁴ della legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR del Veneto, per

incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, termini decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Chiunque è obbligato ad osservare il presente provvedimento.

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 – Settore Polizia Locale

Responsabile del settore: V.ce Comm. Giacomo Sinigaglia

Responsabile del procedimento: V.ce Comm. Cristian Navarin

Per informazioni e visione atti: Comando P.L. / Ufficio Viabilità - tel. 0429.2688 / E-mail polizialocale@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Spett. le Maroso Ivo Enzo srl

Ai Vigili del Fuoco Este

Al Comando Stazione Carabinieri

Al Nucleo Operativo e Radiomobile

Alla Tenenza G.d.F.

Al locale Pronto soccorso

Alla SESA S.p.a.

All'Ufficio Tecnico LL.PP.

Alla Segreteria del Sindaco

com.padova@cert.vigilfuoco.it

tpd22136@pec.carabinieri.it

tpd30989@pec.carabinieri.it

pd1110000p@pec.gdf.it

ps.ou@aulss6.veneto.it

sesaeste@pec.it

Sede

Sede

e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line.

Este, 22/11/2024

**Il Comandante Polizia Locale
Giacomo Sinigaglia / InfoCert S.p.A.**

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. abitante
in via consegnandola a mani
di

Addì,

IL MESSO NOTIFICATORE